

STUDIO LEGALE
Avv. Angelo Clemente

Via del Macello 4/z 06128 Perugia
Tel. e Fax 075 3720715 – Cell. 320 4820390

Allegato a trasmissione telematica

c/o comune.norcia@postacert.umbria.it

inviato, per conoscenza,

c/o direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

c/o pocchineri@regione.umbria.it

Spett.le

COMUNE di NORCIA

Via Alberto Novelli, 1
06046 – Norcia (PG)

Spett.le

REGIONE UMBRIA

Direzione Regionale “Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza”

Servizio “Famiglia, Adolescenza e Giovani”

Posizione Organizzativa “Aspetti giuridico-amministrativi ed economico-finanziari di sostegno alle politiche sociali”

Palazzo Broletto, Via M. Angeloni, 61
06124 – Perugia

c/o luisa.dicurzio@avvocatispoletto.legalmail.it

Preg.mo

AVV. LUISA DI CURZIO

Via Plinio il Giovane, 26
06049 – Spoleto (PG)

c/o falchetti@falchetti.it

Preg.mo Revisore

DR. LEONARDO FALCHETTI

Via Alessandro Manzoni, 96
Frazione Ponte San Giovanni
06135 – Perugia

OGGETTO: A.P.S.P. FUSCONI – LOMBRICI – RENZI / COMUNE DI NORCIA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 25/07/2014.

Comunicato apparso, il 04/09/2014: sul sito *internet* “*tuttoggi.info*” (<http://tuttoggi.info/norcia-sindaco-chiede-commissariamento-azienda-pubblica-fusconi-lombrici-renzi/232790>; SYN-MEDIA S.r.l., iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05 del 18/09/2007); sul sito *internet* “*Umbria Cronaca*” (<http://www.umbriacronaca.it/2014/09/04/norcia-chiesto-il-commissariamento-dellazienda-pubblica-fusconi-lombrici-renzi/#more-118714>; iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Perugia n. 07 del 24/04/2012); sul sito *internet* del **Comune di Norcia** (<http://www.comune.norcia.pg.it/2014/09/04/chiesto-il-commissariamento-dellazienda-pubblica-fusconi-lombrici-renzi>).

Articolo pubblicato, il 05/09/2014:

alla pagina n. 32 del quotidiano “*Il Corriere dell’Umbria*” (Gruppo Corriere S.r.l., iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Perugia n. 32 del 06/08/2007); sul sito *internet* “*Spoleto Online*” (<http://www.spoletonline.com/?page=articolo&id=149049>, iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto, n. 101 del 19/04/2001).

Missiva del 22/08/2014, a firma del Geom. Nicola Alemanno, Sindaco del Comune di Norcia (prot. n. 10231), telematicamente trasmessa agli indirizzi di posta elettronica: regione.giunta@postacert.umbria.it; vvalentini@regione.umbria.it; welfare.istruzione@regione.umbria.it; avestrelli@regione.umbria.it; pocchineri@regione.umbria.it.

Illustrissimo Signor Sindaco, adempiendo al mandato conferitomi dal Presidente *pro tempore* dell’A.P.S.P. “*Fusconi – Lombrici – Renzi*”, formulo la presente al fine di significare quanto segue in riferimento all’oggetto.

1/7

Il contenuto del presente messaggio e degli eventuali allegati ha carattere di assoluta riservatezza, ed è diretto in via esclusiva al destinatario sopra indicato. Pertanto, nel rispetto della legge, ove questa comunicazione Vi fosse pervenuta per errore, siete pregati di informarci immediatamente, e di rispedirla a mezzo posta ovvero distruggerla.

STUDIO LEGALE

Avv. Angelo Clemente

Via del Macello 4/z 06128 Perugia
Tel. e Fax 075 3720715 – Cell. 320 4820390

Da circa due anni a questa parte, la cittadinanza nursina è involontaria spettatrice di una rappresentazione di piazza che, se non fosse per gli amari risvolti, sarebbe degna della migliore commedia plautina. La pervicacia di qualche *miles gloriosus*, invero, sembra non voler cedere il passo all'evidenza normativa che proclama a gran voce l'autonomia dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. Ragion per cui, mentre due leoni appisolati dichiarano la resa ai piedi della scalinata del Palazzo Comunale, i consimili frontisti della Castellina continuano, loro malgrado, a scambiarsi sguardi interrogativi, incapaci di comprendere come il sipario possa ancora essere alto nonostante fragor di sentenza riecheggi intorno al simulacro del Santo.

I venti spirati al levarsi delle toghe hanno diradato una nebbia fitta e malsana; sul proscenio è rimasto, bene in vista, soltanto Lei, protagonista assoluto cui è rimessa la declamazione dell'epilogo. Nell'accingersi a far ciò, voglia almeno considerare che dalla sommità della scenografia non sarà calato in soccorso un *deus ex machina*, e che i costi di questa fallimentare produzione Le saranno addebitati anche in termini di consenso. Elettori già perplessi si persuaderanno della pretestuosità di una crociata che non ha riscosso il plauso né della magistratura, né dell'autorità di vigilanza; ingannando la vana attesa del preconizzato commissariamento, richiameranno alla memoria le inspiegate dimissioni di tre componenti del Consiglio d'Amministrazione, i quali, sino all'abbandono, avevano concorso all'approvazione unanime di novantanove delibere su cento, concedendo al voto maggioritario una singola ed isolata decisione; si domanderanno, infine, perché le adunanze consiliari siano improvvisamente funestate dalle frequenti e contestuali defezioni, alternate a concertato astensionismo, dei membri subentrati in surroga. Talché, tirate le somme, se alcuni interpreteranno gli eventi nell'ottica della casualità, altri, i più inclini a malizia, li imputeranno all'orditura di una trama antica, grossolana, e perfettamente intellegibile.

Eppure, lasciate quelle sagge fiere ad arrovellarsi innanzi al forte, ed incurante della pregressa esperienza, la Giunta Comunale ha ritenuto, non senza il Suo avallo, di incaricare un avvocato dell'arduo e delicato compito d'intraprendere imprecisate «*iniziative di carattere legale*» avverso l'Ente

STUDIO LEGALE
Avv. Angelo Clemente

Via del Macello 4/z 06128 Perugia
Tel. e Fax 075 3720715 – Cell. 320 4820390

che mi prego di assistere. La genericità del mandato, lampante sintomo di disorientamento, non consente di approfittare della gradita occasione epistolare per misurarsi su questioni specifiche. Del resto, sono propenso a credere che, quand'anche si fosse data l'opportunità di un confronto, avrei visto infrangersi ogni vigorosa e convincente deduzione contro un muro eretto da protervia; quella stessa, forse, che motiva la ricerca spasmodica del "commissario sterminatore", spronando a cieca perseveranza. È pleonastico aggiungere che un contegno improntato al dialogo avrebbe certamente meritato l'onore delle armi.

Ciò esposto, prima che vada in scena l'ultimo atto, avverto che diligenza professionale e senso di responsabilità nei riguardi degli anziani ospiti del ricovero m'impongono di non tollerare azioni, dirette od oblique, che possano influire negativamente sulla qualità delle prestazioni erogate.

Mi trovo pertanto costretto, Suo cortese tramite, a diffidare l'Amministrazione Comunale dal coltivare gli annunciati propositi, con l'invito a ponderare accuratamente le conseguenze derivabili, sul piano giudiziario, da temerarie condotte emulative.

Venendo al comunicato stampa da Lei diramato, costituente estrapolazione della nota acquisita al protocollo n. 10231/2014 del Comune di Norcia, odiernamente allegata ad una missiva sottoscritta dai Sig.ri Consiglieri Andrea Saviani, Roberto Sbriccoli, e Adolfo Zocchi, respingendo ogni accusa e riservandomi di ampiamente argomentare nelle sedi deputate, tengo a soffermarmi sui passaggi salienti:

- il preteso obbligo di deferire le modifiche statutarie al *placet* del Consiglio Comunale attinge ad una dimensione fantastica, essendo il relativo vaglio, peraltro limitato alla mera legittimità, esclusivamente attribuito alla Regione Umbria. Una sommaria ricognizione del diritto positivo sarà sufficiente a convincerLa della realtà fattuale:

«gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ferme restando le originarie finalità statutarie, sono adeguati, al fine della trasformazione, dagli organi di amministrazione delle istituzioni stesse e sono inviati agli organi regionali competenti, che li approvano nel termine e con le modalità previste dalle leggi regionali. Successive

STUDIO LEGALE
Avv. Angelo Clemente

Via del Macello 4/z 06128 Perugia
Tel. e Fax 075 3720715 – Cell. 320 4820390

modifiche degli statuti sono sottoposte alla stessa procedura [...]» (art. 12, D.Lgs. 04/05/2001, n. 207); «*sulle delibere del C.d.A. concernenti lo statuto e le sue modificazioni [...] si applicherà il regime dei controlli regionali previsti [...] dagli art. 12 e 18 del D.Lgs.vo 207/2001*» (così disponeva l'allora art. 25, co. 1, lett. b, St.);

– sebbene la gestione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona spetti indubbiamente al Direttore (art. 9, D.Lgs. 04/05/2001, n. 207), non può tuttavia trascurarsi come l'art. 30 del previgente Statuto lo avesse *contra legem* “ibernato” sino all’emanazione di una disciplina regionale che, trascorsi tredici anni in *natural burella*, ancor non esce a riveder le stelle. Ma come biasimare l'incauto redattore o il frettoloso esaminatore istituzionale, se addirittura la S.V., che quel testo tenne a battesimo nella veste da poco rispolverata, non si avvide della zoppia da cui il neonato era affetto?

E dunque, rilevata la preclusione alla nomina del funzionario; dovendosi a ciò porre rimedio mediante procedura aggravata di revisione statutaria; stante, nelle more, la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività dell'Ente e non potendosi altrimenti ovviare; con il voto favorevole di tutti i Consiglieri e l'astensione del Presidente, si deliberava di investire provvisoriamente costui della piena competenza gestionale per il tempo occorrente al riordino delle fonti ordinamentali interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, allorquando si sarebbe valutata la necessità di una proroga in rapporto all'eventuale permanere delle eccezionali contingenze giustificative della titolarità interinale dell'Ufficio. A scanso di facili insinuazioni conviene puntualizzare che, lungi dall'accompagnarsi all'erogazione di emolumenti o rimborsi, la transitoria assunzione dell'onere ha piuttosto comportato il risparmio di 21.000,00 Euro annui, impegnati nella copertura finanziaria di una superflua posizione organizzativa.

D'altronde, la genesi del “Nuovo Statuto” è già stata illustrata, per amor di trasparenza, nel preambolo che immediatamente ne precede il *corpus* normativo, e che pedissequamente cito a miglior chiarimento:

«[...] *La presente revisione si è resa indispensabile al fine di colmare le lacune del previgente testo, emendarlo da antinomie, refusi, e inesattezze. Nel solco della tradizione, avendo cura di salvaguardare gli originari scopi ed il primitivo impianto, si è inteso ricavare un corpus più armonico e funzionale, volto a meglio garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, e la continuità dell'azione amministrativa. L'abrogazione dell'art. 30, comma 5, concepito*

STUDIO LEGALE

Avv. Angelo Clemente

Via del Macello 4/z 06128 Perugia

Tel. e Fax 075 3720715 – Cell. 320 4820390

allorché sembrava imminente il cennato intervento regionale, ha inoltre consentito di conferire operatività alla figura del Direttore, unico affidatario, ai sensi di legge, della gestione aziendale. Consapevole che ogni cosa umana è suscettibile di essere perfezionata, il Consiglio di Amministrazione in carica consegna idealmente l'odierna stesura ad Enrico Fusconi, Enrico Lombrici, e Carlo Renzi – benefattori di Norcia – auspicando che l'accolgano con quella bonaria indulgenza solitamente concessa a chi, nonostante abnegazione e profusi sforzi, sia approdato a modesti risultati»;

- in merito all'approvazione del conto consuntivo inerente lo scorso esercizio, asseritamente «avvenuta al di fuori di ogni regolare processo democratico, con soli due voti favorevoli su cinque presenti», si è strumentalmente omesso di riferire come le doglianze *de quibus* provengano da tre Consiglieri i quali, sollecitati ad esternare le rispettive manifestazioni di voto, hanno scientemente preferito non esprimersi né a favore, né contro la proposta. Se è pacifico che una “deliberazione adottata a maggioranza di voti contrari” sarebbe stata passibile di censura, è del pari inoppugnabile che la diversa vicenda che ci occupa concerna, invece, il tema dell'astensione, da me sviluppato in recente parere che appresso ripercorro:

«Occorre anzitutto premettere come non sia possibile reperire alcun principio generale, di matrice costituzionale o legislativa, dal quale ricavare il corretto metodo di computo degli astenuti nelle deliberazioni degli organi collegiali. Pertanto, in difetto di puntuale disciplina, rientra nell'autonomia organizzativa dell'Ente qualificare il ruolo dell'astensione (T.A.R. Lazio, Sez. II, Sent. 25/07/2012, n. 6885; T.A.R. Lazio, Sez. I, Sent. 02/10/2007, n. 9642; C. Cost., Sent. 29/03/1984, n. 78).

Sotto il profilo definitorio, l'astensione dal voto consiste nel contegno di chi si esime dal manifestare una volontà favorevole o contraria circa l'oggetto della delibera. Solitamente palesata con specifica dichiarazione, essa può desumersi da fatti concludenti, quali, ad esempio, la mancata risposta all'appello nominale, la divagazione e, più in generale, la condotta dilatoria. Al riguardo, si evidenzia che è nel pieno diritto di ciascun Consigliere d'Amministrazione esigere la discussione e la prevista deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno, il quale non potrà subire addizioni, espunzioni, o inversioni se non per accordo unanime. Dunque, una volta esaurita la trattazione ed avviate le operazioni di voto, ogni atteggiamento diverso dall'assenso o dal dissenso dovrà registrarsi come astensione.

Nel prevedere che le deliberazioni siano adottate a maggioranza, lo Statuto non fornisce esplicite indicazioni su come debba essere valutata la posizione degli astenuti in rapporto al raggiungimento dei quorum, strutturale e funzionale. Tuttavia, ciò non toglie che la regolamentazione della fattispecie sia immanente al sistema.

STUDIO LEGALE

Avv. Angelo Clemente

Via del Macello 4/z_06128 Perugia
Tel. e Fax 075 3720715 – Cell. 320 4820390

Si considerino i seguenti enunciati, tratti dagli articoli 13 e 14 dello Statuto:

I) *l'organo approva a maggioranza; vale a dire che la proposta è respinta (PR) quando i voti contrari (VC) siano maggiori di quelli favorevoli (VF);*

$$VC > VF \rightarrow PR$$

II) *a parità di voti, favorevoli (VF) e contrari (VC), la proposta s'intende respinta (PR).*

$$VC = VF \rightarrow PR$$

Concorrendo entrambe le condizioni (I e II) ad integrare il contenuto di una norma complessa, si può affermare che la proposta è respinta (PR) se e soltanto se i voti contrari (VC) superino o eguagliano quelli favorevoli (VF).

$$VC \geq VF \leftrightarrow PR$$

Rispetto al dubbio sollevato, la precisazione sub II) ha portata dirimente. Senza di essa, infatti, alla reiezione basterebbe la minoranza dei voti favorevoli (VF), mentre i voti contrari (VC) e le astensioni (AS) confluirebbero indistintamente nell'insieme dei "voti non favorevoli" ($V \neg F$).

$$V \neg F = VC + AS$$

$$V \neg F \geq VF \leftrightarrow PR$$

Diversamente, nell'istituire un confronto quantitativo fra voti favorevoli e voti contrari, l'enunciato in parola consente d'inferire per l'astensione un connotato di neutralità: ciò che rileva è l'equivalenza di voti aventi segno opposto, restando indifferente il numero delle astensioni. Sicché, esemplificativamente, comportano il rigetto della proposta: due voti favorevoli, due voti contrari, ed un'astensione; ma anche un voto favorevole, un voto contrario, e tre astensioni.

Alla luce delle deduzioni che precedono ($VC \geq VF \leftrightarrow PR$), l'esito della consultazione sarà agevolmente individuato appurando se i voti contrari siano stati maggiori, minori, o uguali rispetto a quelli favorevoli.

Si aggiunga che, ai sensi degli articoli 13, secondo comma, e 14, ultimo comma, dello Statuto, il voto di chi avrebbe dovuto astenersi in ragione di un conflitto di interessi è ininfluenza «ai fini della validità della delibera», cosa che offre alla disamina un argomento decisivo: se il ricorso all'astensione fittizia salva la delibera dal vizio mediante neutralizzazione del voto espresso nonostante il divieto, a fortiori, l'astensione reale non potrà che ritenersi priva di qualsivoglia polarità; talché, anche un voto favorevole determinerà approvazione se confrontato con sole astensioni.

Concludendo, la scelta di astenersi implica esclusione dal quorum deliberativo e non va computata alla stregua di una esternazione di voto»;

– quanto alle rimanenti invettive, la documentazione formata e tenuta dall'Ente, ancor più di qualunque parola io sia in grado di spendere, ne dimostra la palese infondatezza.

STUDIO LEGALE
Avv. Angelo Clemente

Via del Macello 4/z 06128 Perugia
Tel. e Fax 075 3720715 – Cell. 320 4820390

Avviandomi al congedo La informo che, relativamente al contenuto degli scritti da Lei diffusi, il Presidente dell'A.P.S.P. "*Fusconi – Lombrici – Renzi*", Geom. Domenico Coccia, è fermamente determinato a sporgere denuncia-querela affinché la S.V. sia perseguita per i reati puniti dagli artt. 368, 595, co. 3, e 81 c.p., salvo le ulteriori fattispecie criminose che la competente Procura della Repubblica stimerà di ravvisare.

Rispettosi ossequi.

Perugia, lì 5 settembre 2014

Avvocato
Angelo Clemente
